
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La concessione dell'auto anche per fini personali ha natura retributiva

Il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede.

Tribunale di Bologna, sezione lavoro, sentenza del 5.6.2014

...omissis...

Tuttavia, nel caso di specie, come previsto dal contratto, l'uso privato era stato concesso a fronte del pagamento, attuato mediante trattenute eseguite in busta, di un canone di Euro 110,00 mensili, complessivamente ammontante alla cifra annuale non simbolica di Euro 1320,00.

In conseguenza, dalle disposizioni del contratto individuale, che costituiscono nel caso di specie la fonte primaria delle obbligazioni assunte dalle parti, si possono trarre due conseguenze.

In primo luogo la ragione essenziale, per la quale era stata concessa in uso al ricorrente l'auto aziendale in uso promiscuo, è da ricercarsi prevalentemente in esigenze aziendali connesse all'esercizio delle mansioni svolte dal lavoratore.

In secondo luogo, poiché il ricorrente era chiamato a sostenere un canone annuo non simbolico per l'uso personale del veicolo, non sussistono elementi per sostenere l'affermazione che l'uso privato potesse costituire una forma di retribuzione in natura, posto che al datore di lavoro era corrisposto un adeguato rimborso degli oneri e delle spese sostenute.

Del resto, proprio dall'affermazione della giurisprudenza, secondo cui il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede, per cui il relativo controvalore è computabile ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento e del trattamento di fine rapporto (art. 2118 c.c. e art. 2120 c.c.; v. Cass. n. 16632/12, n. 16129/02, n. 1428/98), si può evincere che la natura retributiva può essere esclusa nel caso in cui al lavoratore sia imposto un costo non simbolico come corrispettivo per l'uso dell'auto (v. sul punto Cass. 4666/87).

In conseguenza, l'autovettura in uso al ricorrente non può essere considerata come un elemento avente natura retributiva, posto che, una volta revocata la concessione, la trattenuta non è più stata operata ed il lavoratore si è visto corrispondere nuovamente in busta paga la somma in precedenza trattenuta, senza alcuna perdita patrimoniale.

5. Sotto altro aspetto, che per altro viene trattato in modo sintetico solo per completezza di motivazione perché nel ricorso il lavoratore aveva chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità della revoca dell'assegnazione dell'auto aziendale soltanto sotto il profilo contrattuale della natura retributiva del benefit e della violazione del principio della non riducibilità della retribuzione, senza prendere posizione - a differenza di quanto esposto nelle note difensive finali - sulla fondatezza delle ragioni organizzative richiamate dalla società convenuta a fondamento della scelta di revocare l'auto aziendale, va osservato, sulla base della deposizione del teste A.P., responsabile diretto del XX dal 2010, che la revoca delle auto aziendali era stata disposta per quasi tutto il personale con il contratto di noleggio dei veicoli in scadenza; e che, per gli spostamenti esterni, i lavoratori potevano utilizzare auto in pool, previa richiesta da inoltrare ad un apposito incaricato, o, in caso di mancanza di veicoli disponibili o in caso d'urgenza, autovetture prese a noleggio.

Inoltre, il teste ha affermato che il numero delle trasferte, eseguite dal

ricorrente, è nel tempo diminuito in ragione della tipologia delle commesse e della organizzazione del lavoro.

Da ciò consegue che la decisione di revocare l'auto aziendale assegnata al xxxxx non solo ha riguardato una collettività di lavoratori ma anche ha trovato una sua giustificazione nel mutato scenario organizzativo e di gestione di attività ampiamente descritto nella memoria di costituzione della società convenuta e puntualmente confermato nella deposizione del teste xxxx (cui si fa rinvio per i dettagli che, per le esposte ragioni, in questa sede non è necessario approfondire).

In tale prospettiva, non possono essere condivisi i rilievi della difesa del ricorrente nella note difensive finali in ordine alla mancanza di una variazione delle mansioni idonea a giustificare la revoca dell'auto aziendale.

Posto, infatti, che - come pacifico in causa - il xxx in ragione delle mansioni svolte - può ancora essere chiamato ad uscire in trasferta, fruendo, come riferito dal teste, per certi progetti anche della facoltà discrezionale di decidere se uscire o meno, ciò che è decisivo ed assorbente, sotto questo profilo, è che sia stata fornita, da parte della società convenuta, la prova di un mutato assetto organizzativo e di gestione che ha reso giustificata e non arbitraria la decisione di modificare le politiche aziendali in tema di assegnazione di auto ai propri dipendenti.

Va, pertanto, respinta la domanda di xxxxx di cui al ricorso depositato il 19 dicembre 2012.

La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese processuali del grado.

p.q.m.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge la domanda proposta xxxxxx il ricorso depositato in data 19 dicembre 2012; compensa le spese processuali del grado; considerata la particolare complessità della controversia fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bologna, il 20 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
